

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 264

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZANFAGNA, ALMIRANTE, MENNITTI, VALENSISE, PAZ-
ZAGLIA, RALLO, SOSPIRI, PARLATO, MAZZONE, MANNA,
ABBATANGELO, GUARRA**

Presentata il 3 agosto 1983

Istituzione della « Biennale Napoli-Mezzogiorno »

ONOREVOLI COLLEGHI! — La vastità del patrimonio culturale di Napoli, della Campania, del meridione, delle isole è ben nota. In ogni campo, da quello archeologico, allo storico-artistico, dalla pittura alle ceramiche, dalla musica alla canzone, quelle regioni vantano titoli che affondano le loro radici nelle tradizioni secolari delle loro popolazioni. Ma, accanto alle stupende affermazioni del passato, vivi e pieni sono i fermenti delle nuove generazioni che si manifestano in ogni campo. Ebbene, tutto questo immenso patrimonio culturale è poco conosciuto e talvolta, purtroppo, anche sconosciuto.

Ritenendo doveroso dare a queste manifestazioni dello sprito e del pensiero il modo di essere valutate, conosciute, sot-

toposte a critica, dibattute, abbiamo ritenuto indispensabile presentare la presente proposta di legge per proporre la istituzione in Napoli di una Biennale che interessi i valori culturali delle regioni meridionali e delle isole. Per questo motivo la Biennale dovrà chiamarsi « Biennale Napoli-Mezzogiorno ».

È facile intuire il valore di questa Biennale in un ambiente tanto ricco di tradizioni e così pieno di fermenti. Valore promozionale, dunque, nel campo della cultura ma anche, con le sue manifestazioni, in quello economico-turistico propagandistico.

Le attività della Biennale sono state da noi indicate all'articolo 1 della proposta di legge, tenendo presente che se la sede

dell'ente viene posta a Napoli, le manifestazioni avranno luogo a rotazione nelle singole regioni meridionali per coinvolgere i più ampi strati possibili delle popolazioni e collegarsi anche agli altri paesi del bacino mediterraneo.

In questa ottica è stato previsto che ciascuna delle regioni interessate: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, abbia tre rappresentanti nel consiglio di amministrazione dell'ente in modo da far confluire direttamente al vertice le proposte, le istanze di ogni singola zona.

Con questa iniziativa riteniamo di dare un decisivo riconoscimento a tanta parte della cultura meridionale e nello stesso tempo di determinare delle positive situazioni nel campo turistico ed economico, filone di viva ricchezza, se intelligentemente sfruttato, senza dover chiedere — quasi come di norma — allo Stato contributi ed indennizzi a risarcimento di dolorosi eventi pregressi, ma per utilizzarli in un qualcosa di altamente qualificante che porterà negli anni a venire quella migliore, più concreta e vera conoscenza del meridione e delle isole d'Italia.

La proposta di legge, definiti gli scopi e le attività (articolo 1) della « Biennale Napoli-Mezzogiorno », ne fissa gli organi nel presidente, nel consiglio di amministrazione, nel collegio dei revisori dei conti (articolo 4). Il consiglio di amministrazione è formato da ventinove membri, ed

il suo numero, che può apparire elevato, trova la sua ragione di essere in quanto a ciascuna delle sette regioni interessate alla Biennale, sono attribuiti tre rappresentanti (articolo 4).

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente e un vicepresidente (articolo 6), nomina e revoca il segretario generale ed i direttori delle singole sezioni artistiche (articolo 7) ed elegge, sempre nel proprio seno, i quattro membri che con il presidente formeranno il comitato esecutivo (articolo 6).

La gestione della « Biennale Napoli-Mezzogiorno » è sottoposta al controllo del collegio dei sindaci revisori (articolo 10) ed a quello della Corte dei conti (articolo 15).

La « Biennale Napoli-Mezzogiorno » è costituita quale ente autonomo (articolo 1) e trae i suoi proventi dalla assegnazione annuale dello Stato, fatta con la legge finanziaria, dai contributi del comune e della provincia di Napoli nonché da quelli delle regioni che partecipano all'ente. A ciò si aggiungono i proventi di gestione, i contributi straordinari, lasciti e donazioni.

Nel complesso della sua struttura, la « Biennale Napoli-Mezzogiorno », si presenta come un ente organico e schematico ed anche per questo suo aspetto strutturale si pone come elemento determinante per una rapida approvazione del testo degli articoli che affidiamo per il necessario consenso alla sensibilità degli onorevoli colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito l'Ente autonomo « Biennale di Napoli-Mezzogiorno ».

L'ente ha personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Napoli.

È un istituto di cultura con lo scopo di documentare le attività nel campo delle arti, di promuovere iniziative temporanee e permanenti volte a valorizzare il patrimonio artistico e culturale del Mezzogiorno, attraverso manifestazioni, anche a carattere internazionale, a rotazione nelle singole regioni meridionali.

L'ente, altresì, di intesa con le regioni interessate, ha il compito di promuovere e sviluppare i rapporti culturali e artistici fra le regioni meridionali ed i paesi del bacino del Mediterraneo.

In particolare le attività della Biennale sono dirette alla valorizzazione:

- a) del cinema e del teatro;
- b) della pittura;
- c) della canzone napoletana e mediterranea;
- d) del folklore del Mezzogiorno;
- e) del romanzo e degli studi storici del Mezzogiorno;
- f) delle comunicazioni audiovisive;
- g) delle tradizioni della civiltà mediterranea.

ART. 2.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali e d'intesa con il Ministro delle finanze, concede, con proprio decreto, l'uso di uno o più immobili di proprietà dello Stato esistenti nella città di Napoli al consiglio di amministrazione della Biennale per l'espletamento della propria attività.

ART. 3.

L'ente provvede ai suoi compiti con:

a) il contributo ordinario dello Stato stanziato ogni anno nell'ambito della legge finanziaria;

b) il contributo annuale del comune di Napoli, della provincia di Napoli e delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia;

c) i proventi di gestione;

d) contributi straordinari dello Stato, nonché di altri enti pubblici e privati;

e) contributi di Stati, enti e privati stranieri.

ART. 4.

Sono organi dell'ente il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale.

ART. 5.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente e ne promuove le attività.

Convoca e presiede il consiglio direttivo; vigila sull'applicazione dello statuto; provvede alla preparazione e alla pubblicazione della relazione sull'attività dell'ente, del bilancio preventivo e del rendiconto ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dai regolamenti.

ART. 6.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su designazione degli enti di cui al secondo comma del presente articolo.

Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente ed è composto da:

a) il sindaco di Napoli o un suo delegato;

b) cinque membri eletti dal consiglio comunale al di fuori dei propri componenti, assicurando la presenza delle minoranze;

c) il presidente della provincia di Napoli o un suo delegato;

d) ventun membri eletti tre per ciascun consiglio regionale della Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, assicurando una adeguata presenza delle minoranze;

e) due membri nominati rispettivamente dal Ministro per i beni culturali e ambientali e dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Il presidente ed il vicepresidente sono eletti dal consiglio nel suo seno nella sua prima riunione, a maggioranza dei voti dei presenti. La riunione è valida con la presenza di almeno i due terzi dei componenti il consiglio. Nella stessa riunione il consiglio elegge i quattro componenti che con il presidente formano il comitato esecutivo.

La carica di consigliere di amministrazione dell'ente è incompatibile, con esclusione dei componenti di cui alle lettere a) e c), con la carica di consigliere comunale, provinciale o regionale ed è rinnovabile una sola volta, anche non consecutiva.

Quando, per un qualsiasi motivo, un componente del consiglio non sia stato presente a quattro riunioni successive, il presidente ne dichiara la decadenza. La nuova nomina deve avvenire entro novanta giorni altrimenti vi provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri nei quindici giorni successivi.

Il consiglio di amministrazione è rinnovabile ogni quattro anni.

ART. 7.

Il consiglio di amministrazione in particolare delibera:

a) il piano delle attività dell'ente;

b) i programmi ed i regolamenti delle singole manifestazioni, brevi incontri a carattere consultivo con le organizzazioni culturali e sociali interessate alla manifestazione;

c) la nomina e la revoca del segretario generale e dei direttori di cui agli articoli 11 e 12.

Il consiglio di amministrazione ha competenza esclusiva su ogni decisione di carattere finanziario inerente alla realizzazione delle manifestazioni sia in Italia che all'estero.

Al consiglio è altresì riservato deliberare:

1) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, nonché le sue definizioni;

2) la definizione delle quote di bilancio da destinare alle attività permanenti;

3) la destinazione dei beni e delle attività patrimoniali nonché gli acquisti, le transazioni ed alienazioni e contratti in genere e l'accettazione dei lasciti, donazioni e legati;

4) le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio ed in generale tutti gli atti economici e giuridici interessanti l'ente;

5) le indennità spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione e gli emolumenti da corrispondere ai componenti il collegio dei revisori dei conti nonché ai componenti le commissioni e le giurie e agli esperti nominati dall'ente;

6) l'assunzione di tutti i dipendenti nei modi previsti dal regolamento di cui al successivo articolo 8.

Le deliberazioni di cui al n. 5) sono sottoposte all'approvazione del Ministro del tesoro che vi provvede con proprio decreto entro il termine di 90 giorni, trascorsi i quali le deliberazioni diventano esecutive.

ART. 8.

Il collegio di amministrazione determina con apposito decreto:

a) l'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché l'organico del personale;

b) le modalità di assunzione, il trattamento economico di attività e di quiescenza e le attribuzioni del personale.

Le assunzioni, con esclusione del segretario generale, devono comunque avvenire per tutte le qualifiche, esclusivamente per pubblico concorso.

Il regolamento è approvato con decreto del Ministro del tesoro entro sei mesi dalla data di invio, trascorsi i quali il regolamento si intende approvato.

ART. 9.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, può procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione ed alla nomina di un commissario e di un subcommissario in seguito a gravi irregolarità amministrative, ovvero inattività protratta per oltre un biennio del consiglio di amministrazione o quando per dimissione od altre cause il numero dei suoi componenti risulti inferiore alla metà.

La ricostituzione del consiglio di amministrazione deve avvenire entro tre mesi con le modalità di cui all'articolo 6.

ART. 10.

Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro. Il collegio esercita il controllo sugli atti amministrativi e finanziari dell'ente ed è composto:

1) da cinque membri effettivi designati:

a) uno dal Ministro del tesoro con funzioni di presidente;

b) uno dal Ministro per i beni culturali ed ambientali;

c) uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

d) due in rappresentanza dei consigli regionali;

2) da due membri supplenti designati:

a) uno dal Ministro per i beni culturali e ambientali;

b) uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Il collegio redige ogni anno entro il 28 febbraio la relazione amministrativa e finanziaria che viene presentata dal consiglio di amministrazione e resa pubblica.

I membri del collegio sindacale durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.

I membri del collegio possono assistere alle sedute del consiglio di amministrazione.

ART. 11.

Il segretario generale dell'ente è un cittadino italiano di particolare competenza nel campo delle arti o della cultura e di riconosciuta capacità organizzativa.

Il segretario generale ha la responsabilità della esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione e del rispetto degli indirizzi programmatici di cui al piano previsto dall'articolo 7, nonché del coordinamento di tutte le attività dell'ente; egli è capo del personale e partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo con voto consultivo.

Il segretario generale è assunto a tempo indeterminato per chiamata e stabilisce la propria residenza a Napoli. Le funzioni di segretario generale sono incompatibili con l'esercizio delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato o con altro im-

piego professionale privato. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico.

ART. 12.

Il consiglio di amministrazione nel definire il piano di cui alla lettera *a*) dell'articolo 7 stabilisce anche i settori di attività per il biennio garantendo comunque una rassegna delle arti figurative con la valorizzazione delle tendenze emergenti e nomina per ciascuno di questi settori un gruppo di lavoro composto da non più di 5 membri, presieduto da un direttore responsabile.

I direttori responsabili di settore sono cittadini italiani particolarmente competenti nel campo specifico. Essi sono nominati con contratto a termine per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta anche non consecutiva ed assumono la direzione e la responsabilità di tutte le attività del settore loro affidato, nei limiti delle direttive impartite dal consiglio di amministrazione.

I direttori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione a titolo consultivo.

ART. 13.

L'anno finanziario della Biennale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

La contabilità distingue le operazioni riguardanti la gestione del bilancio da quelle riguardanti le variazioni patrimoniali.

ART. 14.

Il bilancio di previsione è deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 1° novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Entro il 30 novembre il bilancio corredato dalla relazione del collegio sindacale deve essere rimesso per conoscenza alla Presidenza del Consiglio

dei ministri, al comune ed alla provincia di Napoli, nonché alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Entro il 28 febbraio il presidente del consiglio di amministrazione presenta il conto consuntivo al consiglio di amministrazione.

Il conto consuntivo è approvato dal consiglio di amministrazione entro il 30 aprile. Il conto corredato dalla deliberazione del collegio dei revisori dei conti è rimesso al Presidente del Consiglio dei ministri, al comune e alla provincia di Napoli, nonché alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

La Presidenza del Consiglio dei ministri e i predetti enti possono fare osservazione al consiglio di amministrazione.

ART. 15.

La gestione finanziaria della Biennale è sottoposta al controllo della Corte dei conti.

Alla Corte dei conti il bilancio è trasmesso dal presidente dell'ente entro 30 giorni dalla approvazione; non è consentita la gestione dei conti fuori bilancio.

ART. 16.

Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'Ente autonomo la « Biennale Napoli-Mezzogiorno » di cui all'articolo 3 della presente legge è fissato per il primo anno in lire 4 mila milioni. La metà del contributo è corrisposta entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge. Per gli esercizi finanziari successivi la metà del contributo è corrisposta entro il 31 gennaio dell'esercizio cui si riferisce e la successiva metà entro il 30 giugno.

ART. 17.

Nella prima applicazione della presente legge il consiglio di amministrazione di

cui all'articolo 6, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entra in funzione non oltre quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Qualora gli enti di cui all'articolo 6 non provvedano entro tale termine a designare i propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione, i poteri sono surrogati dal Ministro per i beni culturali e ambientali e dal presidente della giunta regionale della Campania per il comune e la provincia di Napoli.

ART. 18.

All'onere di lire 4.000 milioni si fa fronte per l'anno finanziario 1983 mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.